

COMUNE DI CORFINIO

STATUTO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Il Comune

1. Il Comune di Corfinio è ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni, e dalle norme del presente Statuto.

2. Il Comune tutela la sua denominazione, che può essere modificata con l'osservanza delle norme di cui all'art.133 della Costituzione.

ART. 2 - Stemma e Gonfalone

1. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale N.65 in data 16.9.1992, ha adottato il proprio stemma ed il proprio gonfalone, concessi con decreto del Presidente della Repubblica in data 17.11.1992, descritti come appresso:

STEMMA: di azzurro, alla mitra vescovile d'oro, caricata dalla croce latina di rosso, munita delle infule d'oro, sostenuta da due angeli volanti, con il viso, le mani, i piedi, di carnagione, capelli di nero, con le ali d'argento, vestiti con la lunga tunica, dello stesso, l'angelo posto a destra tenente con la mano destra la palma di verde, posta in banda abbassata, l'angelo posto a sinistra tenente con la mano sinistra la palma di verde, posta in sbarra abbassata, il tutto accompagnato in punta dalla fede di carnagione, con gli avambracci, moventi dai fianchi dello scudo, vestiti di rosso. Ornamenti esteriori da Comune.

GONFALONE: drappo partito di bianco e di rosso, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome.

Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.

2. Lo stemma è oggetto di dominio da parte del Comune; tale diritto implica la facoltà dell'amministrazione di impedirne l'uso da parte di chiunque.

3. L'uso del Gonfalone è consentito nelle ricorrenze in cui è permessa l'esposizione della bandiera nazionale. Accanto alle citate ricorrenze nazionali sussistono ed hanno rilevanza, per lunga consuetudine, festività o manifestazioni di interesse locale, proprie della comunità, in occasione delle quali l'amministrazione comunale, con decisione della giunta, può consentire l'esposizione e l'uso del gonfalone, inteso ad avvalorare e a solennizzare gli avvenimenti stessi, con il suo significato di rappresentanza unitaria. L'uso del gonfalone ad una manifestazione pubblica implica la piena adesione del Comune agli scopi della manifestazione, di cui va responsabilmente valutata la conformità ai fini pubblici e agli interessi collettivi dei quali, essenzialmente, esso Comune è depositario.

4. E' illegittimo l'uso del gonfalone in manifestazioni chiaramente ispirate a finalità politiche di parte o che non siano espressioni degli interessi dell'intera comunità locale, in ogni caso il Gonfalone deve essere accompagnato dal Sindaco o da un suo delegato.

ART. 3 - Territorio e sede

1. Il Comune di Corfinio comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico, di cui all'art.9 della legge 24 dicembre 1954, n.1228, approvato dall'Istituto Nazionale di Statistica.

2. Nella sede istituzionale si riuniscono il Consiglio, la Giunta e le Commissioni, salvo esigenze particolari, per le quali gli organi possono riunirsi in altra sede.

3. Le modificazioni alla circoscrizione territoriale sono apportate con legge regionale ai sensi dell'art.133 della Costituzione, previa consultazione della popolazione del Comune.

ART. 4 - Autonomia e partecipazione

1. Il Comune, nell'ambito dei poteri riconosciuti dalla Costituzione, dalla legge dello Stato e dallo Statuto, esercita la propria autonomia al fine di rendere effettivo il diritto e la capacità di regolamentare ed amministrare sotto la propria responsabilità, e nell'interesse della comunità locale, che rappresenta, l'attività politica, economica e sociale, riconoscendo la partecipazione di tutti i cittadini e delle loro formazioni sociali, a tali attività, quale condizione imprescindibile per promuovere lo sviluppo della vita democratica e la salvaguardia dei diritti di uguaglianza.

2. A tal fine, nelle materie di competenza, adotta le misure necessarie per favorire il progresso sociale, economico e culturale della comunità. Il Comune si ispira ai principi della giustizia sociale e della solidarietà intesa come ideale per superare la solitudine e le situazioni di emarginazione presenti nel territorio. Salvaguarda i diritti fondamentali del cittadino, valorizza le tradizioni culturali e religiose e le vocazioni produttive, favorisce ogni iniziativa diretta a realizzare

opportunità occupazionale, riconosce e favorisce l'azione responsabile della formazione sociale e del volontariato, assegna un ruolo preminente e centrale alla dignità di ogni suo cittadino. In tal senso si adopera per il recupero e l'integrazione sociale delle categorie socialmente svantaggiate.

3. Il Comune considera essenziale il concorso e la partecipazione di altri enti locali e enti pubblici esistenti sul territorio o altri organismi locali, per l'esercizio di alcune particolari funzioni in ambiti territoriali adeguati, attuando forme di decentramento, di associazione, cooperazione e collaborazione, secondo le norme della legge e dello Statuto.

ART. 5 - L'attività amministrativa

1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di trasparenza ed economicità, di efficacia e di efficienza nonché di pubblicità e di massimo snellimento delle procedure, secondo modalità e termini previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti al fine di assicurare lo snellimento dell'azione amministrativa e un livello ottimale di servizi ai cittadini.

2. Sono previste forme e principi idonei a rendere effettiva la partecipazione alla formazione dei provvedimenti amministrativi di interesse generale, nonché il più agevole possibile accesso alle istituzioni.

3. Ogni provvedimento amministrativo, salvo gli atti normativi e quelli a contenuto generale, deve essere motivato con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno portato alla relativa determinazione.

ART. 6 - Programmazione

1. Il Comune, per quanto di propria competenza, determina e definisce gli obiettivi della programmazione economico-sociale e territoriale e su questa base

fissa la propria azione mediante piani generali, settoriali e progetti, ripartendo le risorse destinate allo loro specifica attuazione.

- a) Prevede e assicura, nella formazione e nella attuazione dei programmi, piani e progetti la partecipazione dei sindacati e delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti sul territorio.
- b) Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello stato e della regione, provvedendo, per quanto di competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
- c) Partecipa, nei modi e forme stabilite dalla legge regionale alla formazione dei piani e programmi regionali.

ART. 7 - Consiglio Comunale dei ragazzi

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.

2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'Unicef.

3. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

ART. 8 - Funzioni del Comune

1. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il Comune è titolare di funzioni proprie e gestisce i relativi servizi secondo le norme del Capo I - Tit. IV - del presente Statuto.

3. Esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato, della Regione e della Provincia e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione e attuazione.
4. Obiettivi preminenti del Comune sono: lo sviluppo economico e sociale finalizzato all'affermazione dei valori umani ed al soddisfacimento dei bisogni collettivi e la promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini; la valorizzazione di tutte le valenze culturali riscontrabili nel territorio attraverso la riscoperta, il recupero e la tutela dei valori e dei beni storici, architettonici, artistici e ambientali.
5. Il Comune realizza le finalità di cui al precedente comma privilegiando il metodo e gli strumenti della programmazione e perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale, statale e di altri enti sovracomunali.

ART. 9 - Funzioni del Comune nel settore dell'economia

1. Il Comune nell'ambito delle proprie competenze favorisce lo sviluppo economico nei settori dell'industria, dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio e del turismo.
2. Coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.
3. Il Comune tutela lo sviluppo dell'artigianato adottando iniziative atte a stimolarne l'attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.
4. Al fine dello sviluppo delle attività turistiche, promuove una ordinata espansione

delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi consentendo la fruizione del pregevole patrimonio di beni culturali.

5. Promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi.

ART. 10 - Funzioni del Comune nel settore della cultura, sport e tempo

libero

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.

2. Incoraggia e favorisce lo sport ed in particolare quello dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.

3. Per il raggiungimento di tali finalità, il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli Enti, organismi ed associazioni.

ART. 11 - Funzioni del Comune nel settore della tutela del patrimonio

naturalistico

1. Il Comune adotta tutte le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente attuando, per quanto di sua competenza, piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per la eliminazione delle cause di inquinamento atmosferico, acustico e idrico.

2. Si impegna per la maggiore diffusione delle aree di verde sia pubbliche che private, finalizzato anche al miglioramento del paesaggio.

ART. 12 - Funzioni del Comune nel settore della tutela del patrimonio

artistico, storico ed archeologico

1. Il Comune tutela e valorizza il patrimonio artistico, storico ed archeologico e ne assicura la fruizione da parte della collettività.
2. A tal fine il Comune si impegna a favorire lo sviluppo del Museo Civico e dell'annesso laboratorio di restauro.

ART. 13 -Funzioni del Comune nel settore dell'assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali.
2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.
3. Realizza le opere di urbanizzazione primaria e secondaria secondo le priorità definite dagli strumenti urbanistici attuativi.

ART. 14 - Funzioni del Comune nel settore della Sanita'

1. Il Comune esercita le funzioni sanitarie demandategli dalla legge e che, comunque, non siano di competenza dello Stato, della Regione o della Unità Locale Socio Sanitaria.

ART. 15 - Funzioni del Comune nel settore dell'assistenza e della beneficenza

1. Il Comune svolge tutte le funzioni amministrative relative all'organizzazione ed all'erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza di cui agli artt. 22 e 23 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, con attenzione nei confronti degli anziani, dei portatori di handicaps e degli emarginati.
2. Il Comune tutela e garantisce particolarmente l'infanzia, specie quella in

condizione di emarginazione o esposta a rischi; ne promuove la crescita armonica, erogando qualificanti servizi ed assumendo appropriate iniziative nonchè orientando e coordinando l'organizzazione e le attività di singoli, associazioni ed enti pubblici.

3. Nell'esercizio delle attività di cui al presente articolo, il Sindaco o l'Assessore da lui delegato si avvale dell'opera di assistenti sociali e di associazioni di volontariato.

ART. 16 -Svolgimento di funzioni attribuite o delegate dallo Stato o dalla Regione

1. Il Comune gestisce, per conto dello Stato, i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e leva militare. Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.

2. Il Comune esercita, altresì, le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale che gli vengono affidate dalla legge, la quale regolerà i relativi rapporti finanziari per assicurare le risorse necessarie.

3. Il Comune si impegna ad esercitare le funzioni amministrative che gli vengono delegate dalla Regione.

ART. 17 - Albo Pretorio

1. Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, delle determinazioni, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

2. Il Segretario Comunale cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

ART. 18 - Pari opportunità'

1. Per garantire pari opportunità tra uomini e donne: è riservato a donne un terzo, arrotondato all'unità più vicina, dei posti di componente delle commissioni consultive interne e di quelle di concorso ferma restando l'osservanza del principio contenuto nell'art 8 lett. d) del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n.29. Nell'atto di nomina dei membri delle commissioni di concorso viene specificato l'impedimento oggettivo che impedisca l'osservanza della norma;

è garantita la partecipazione delle donne dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento in rapporto pari all'incidenza percentuale, arrotondata all'unità più vicina, della totalità della loro presenza sul complesso del personale dipendente;

- i regolamenti comunali di organizzazione e, in specie, quello previsto dall'art. 51 della legge 8 giugno 1990 n.142, assicurano a tutti i dipendenti, prescindendo dal sesso, pari dignità di lavoro, di retribuzione, di avanzamento retributivo e di carriera, favorendo anche mediante una diversificata organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l'equilibrio fra responsabilità familiari e professionali delle donne.

ART. 19 - Coordinamento degli interventi a favore delle persone

handicapate

1. Al fine di consentire, ai sensi dell'art.40, primo comma, della legge 5 febbraio 1992 n.104, il coordinamento degli interventi fatti dal Comune a favore delle persone handicapate, con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nell'ambito comunale, il Sindaco istituisce un Comitato di coordinamento che presiede e del quale fanno parte i dipendenti responsabili dei servizi che curano gli interventi sociali previsti dalla legge predetta e i responsabili,

a seconda dei propri ordinamenti, dei servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero esistenti sul territorio.

2. La presidenza può essere delegata all'Assessore o al responsabile del servizio.

ART. 20 - Servizio di segreteria a favore degli utenti

1. Alla Segreteria del Comitato di coordinamento di cui all'articolo precedente è affidato il compito di tenere i rapporti con le persone handicappate ed i loro familiari. Il responsabile dell'ufficio riferisce direttamente al Comitato.

ART. 21 - Informazione

1. Il Comune riconosce fondamentale l'istituzione dell'informazione e cura a tal fine l'istituzione dei mezzi e strumenti idonei per portare a conoscenza della collettività programmi, decisioni e atti di particolare rilevanza comunale.

2. Periodicamente relaziona sulla sua attività, organizza conferenze, incontri ed istituisce forme di comunicazione che consentano all'intera comunità locale di esprimere le proprie esigenze.

3. Attua e assicura la tutela e la promozione dei diritti di partecipazione dei cittadini.

TITOLO II - ORGANI E FUNZIONI DEL COMUNE

Capo I - ART. 22 - Organi

Sono organi del Comune:

- a) il Consiglio Comunale;
- b) la Giunta Municipale;
- a) il Sindaco.

Capo II - ART.23 - Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo, di programmazione normativa

e di controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio Comunale è organo dotato di autonomia organizzativa e funzionale.

3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, il raccordo con la programmazione regionale, statale e comunitaria.

4. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

ART. 24 - Attribuzioni del Consiglio

1. Spetta al Consiglio Comunale, senza possibilità di delega ad altri organi:

1) Deliberare gli statuti dell'Ente e delle aziende speciali e la loro revisione;

2) Approvare i regolamenti comunali eccetto il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che è di competenza della Giunta Comunale;

3) Stabilire i criteri generali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

4) Formulare i programmi generali e settoriali e le relazioni previsionali e programmatiche;

5) Approvare il programma dei lavori pubblici da eseguire nel triennio con l'indicazione dei mezzi stanziati nel bilancio e disponibili secondo le indicazioni contenute nell'art. 14 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 alla cui disciplina restano, altresì, vincolate le modalità di intervento, di programmazione e di attuazione. Il programma triennale, da affiggere all'Albo Pretorio per la durata di giorni 60 consecutivi, redatto secondo lo schema tipo definito dal Ministero dei

lavori pubblici, deve essere conforme agli strumenti urbanistici vigenti e diverrà operativo con l'emanazione del regolamento attuativo;

6) Approvare il bilancio annuale e pluriennale e le relative variazioni;

7) Approvare il conto consuntivo;

8) Approvare i piani territoriali ed urbanistici ed i relativi strumenti esecutivi, i piani particolareggiati e i piani di recupero, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali deroghe ad essi;

9) Formulare pareri da rendere nelle materie di cui ai precedenti punti 5), 6), 7), 8);

10) Approvare le convenzioni con altri Comuni e quelle tra il Comune e la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;

11) Deliberare l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

12) Determinare l'assunzione diretta dei pubblici servizi; la costituzione di istituzioni e di aziende speciali; la concessione di pubblici servizi;

13) Deliberare la partecipazione del comune a società di capitali.

14) Affidare attività o servizi, non rientranti tra quelli pubblici locali, a soggetti pubblici e privati mediante convenzione;

15) Istituire e disciplinare l'ordinamento dei tributi; delle tariffe per la fruizione di beni e servizi e le relative variazioni, non di carattere automatico;

16) Stabilire gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

17) Approvare le delibere relative alla contrazione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali e all'emissione di prestiti obbligazionari;

18) Deliberare le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

19) Deliberare gli acquisti, le alienazioni immobiliari e le relative permutate; gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti di programmazione annuale del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione o che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari dirigenti;

20) Definire gli indirizzi generali per la nomina e designazione da parte del Sindaco dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni nonché effettuare la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune ovvero da esso dipendenti o controllati;

21) Decidere sulle condizioni di ineleggibilità, di incompatibilità e decadenza dei consiglieri secondo le vigenti disposizioni di legge;

22) Discutere ed affrontare le linee programmatiche di mandato, comunicate dal Sindaco;

23) Deliberare le nomine ed adottare ogni altro provvedimento di carattere amministrativo per il quale la legge stabilisca la specifica competenza del Consiglio;

24) Istituire le commissioni consiliari, determinandone il numero e le competenze;

25) Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può

istituire al proprio interno commissioni d'indagine sull'attività dell'amministrazione;

26) Nella commissione di indagine devono essere rappresentati proporzionalmente tutti i gruppi consiliari presenti in consiglio. I membri delle commissioni sono designati autonomamente dai rispettivi gruppi consiliari;

27) La commissione consiliare ha diritto di accesso a tutti gli atti e documenti del Comune afferenti l'indagine da svolgere e conclude con una relazione in cui sono riportate le distinte posizioni assunte da ciascun componente sui fatti accertati. La commissione può anche presentare due relazioni: una di maggioranza e una di minoranza;

28) La relazione (o le relazioni) è sottoposta all'esame del Consiglio Comunale nei termini assegnati in sede di nomina delle commissioni per la valutazione di competenza;

2. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

ART. 25 - Elezioni e durata

1. Il Consiglio Comunale è eletto secondo le norme stabilite dalla legge dello Stato.

2. La durata, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolate dalla legge.

3. Salvo i casi di sospensione e scioglimento, il Consiglio Comunale dura in carica, sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. La

valutazione della sussistenza dei presupposti dell'urgenza e della improrogabilità compete al Consiglio stesso.

4. Sono considerati atti urgenti ed improrogabili:

- Le variazioni di bilancio ritenute urgenti;
- La ratifica delle deliberazioni d'urgenza adottate dalla Giunta Comunale, i piani economico-finanziari che costituiscano presupposto per l'approvazione di progetti urgenti per i quali vi sono termini di scadenza;
- Modifiche, integrazioni, chiarimenti, richieste dal Co.re.co. su deliberazioni già adottate dal Consiglio Comunale;
- Provvedimenti relativi alla trasformazione e soppressione di consorzi per i quali sia intervenuta diffida dal Prefetto;
- Ogni altro provvedimento di competenza del Consiglio Comunale che lo stesso dichiari urgente ed improrogabile.

ART. 26 - Prerogative dei Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena il Consiglio adotta la relativa deliberazione.

2. Essi rappresentano il Comune senza vincolo di mandato.

3. Hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio.

4. Hanno diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni nei modi stabiliti dal regolamento comunale.

5. Hanno, inoltre, il diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende ed enti dipendenti dal Comune stesso, tutte le nozioni ed informazioni in loro possesso ed utili all'espletamento del mandato.

6. I diritti stabiliti nei precedenti commi si esercitano con le modalità ed i limiti previsti dal relativo regolamento.

7. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del consiglio e di partecipare ai lavori delle commissioni delle quali fanno parte.

8. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

9. I consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le norme del regolamento per il funzionamento del Consiglio.

a) Tra i Consiglieri proclamati eletti assume la qualifica di consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale risultante dalla somma dei voti di lista e di preferenze con esclusione del Sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri ai sensi dell'art. 7 della legge 15 ottobre 1993 n. 415.

11. Le indennità dei Consiglieri sono stabilite dalla legge.

12. Ogni Consigliere può chiedere che il complesso dei gettoni di presenza da egli percepiti in ragione dell'attività svolta sia trasformato in un'indennità di funzione, il cui valore è determinato in via generale da apposito atto deliberativo dell'organo competente, nell'ambito dei limiti stabiliti dalla normativa in materia, **sempre che tale regime di indennità comporti per l'ente pari o minori oneri finanziari.**

13. Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio definisce, per le indennità di funzione per i Consiglieri, l'entità in forma percentuale e le modalità per l'applicazione di riduzioni alle stesse indennità in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi collegiali.

14. A ciascun Consigliere Comunale, anche di minoranza, può essere attribuito dal Sindaco il compito di esaminare particolari problematiche con il compito di riferire al Consiglio Comunale ed eventualmente proporre al Consiglio Comunale atti di sua competenza. Tali incarichi speciali sono limitati nel tempo e nell'oggetto e senza oneri finanziari per il Comune.

15. Il Comune manleva da ogni qualsiasi spesa legale e processuale il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri, il Segretario e i dipendenti comunali che, in conseguenza di fatti ed atti relativi all'espletamento delle loro funzioni, si trovino personalmente coinvolti in procedimenti penali e civili di ogni stato e grado, quando il procedimento si sia concluso con sentenza di assoluzione passata in giudicato.

16. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri Comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale.

17. Ciascun consigliere è tenuto, entro 10 gg. dalla proclamazione degli eletti, ad eleggere un domicilio nel territorio comunale, presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.

18. Il comportamento degli amministratori deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione nel rispetto della distinzione fra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori e quelle proprie del personale.

ART. 27 - Cessazione dalla carica di consigliere

1. I Consiglieri Comunali cessano dalla carica, oltre che nei casi di morte e di scadenza naturale o eccezionale del mandato, per decadenza e dimissioni.

2. I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sedute del Consiglio per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n.241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato;

3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale a norma del regolamento interno, anche nei casi in cui ricorrano impedimenti, incompatibilità o incapacità contemplate dalla legge.

4. Con Decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'Interno, il Sindaco e i componenti del consiglio e della giunta possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.

5. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono indirizzate al consiglio e devono essere assunte immediatamente al protocollo del comune secondo l'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili non necessitano di presa

d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, procede alla surroga dei consiglieri dimissionari con separata deliberazione seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si procede alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'art. 39 comma 1 lett. b) numero 2 della legge 8.6.1990, n. 142 come sostituito dall'art. 5 comma 2 della legge 15.5.1997, n. 127.

6. Nel caso di sospensione dalla carica di un consigliere adottata ai sensi dell'art. 15 comma 4~bis della legge n. 55 del 19.3.1990 come modificato dall'art. 1 della legge n. 16 del 18.1.1992, il consiglio nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla sua temporanea sostituzione affidando la supplenza, per l'esercizio delle funzioni di consigliere, al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione.

ART.28- Prima adunanza

1. La prima seduta del Consiglio comunale deve essere convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede, in via sostitutiva, il Prefetto.

2. In tale seduta il Consiglio Comunale, subito dopo la convalida degli eletti, riceve i nomi dei componenti la Giunta Comunale.

3. L'adunanza è presieduta dal Sindaco.

ART. 29 - Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data del suo insediamento sono presentate dal Sindaco, sentita la Giunta Comunale, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun consigliere ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche proponendo integrazioni, adeguamenti, modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti.

3. Con cadenza annuale entro il 30 settembre di ogni anno il consiglio comunale provvede a verificare tali linee unitamente allo stato di attuazione dei programmi.

4. E' facoltà del Consiglio di provvedere ad integrare nel corso della durata del mandato del Sindaco le linee programmatiche.

ART. 30 - Convocazione del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco che stabilisce anche l'ordine del giorno della seduta.

2. Esso è convocato, inoltre, su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica. In quest'ultimo caso l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta, con l'inserimento all'ordine del giorno delle questioni proposte. La richiesta di convocazione da parte di un quinto dei Consiglieri deve essere corredata dalla proposta di deliberazione, sulla quale il Sindaco avrà cura di acquisire i pareri di cui all'art. 53 della Legge 142/90 e successive modifiche prima dell'inserimento all'ordine del giorno.

3. La convocazione, altresì, può essere disposta coattivamente nei casi e con le modalità previste dalla legge.

ART. 31 - Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio adotta e modifica, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, il regolamento disciplinante il suo funzionamento e quello delle commissioni consiliari istruttorie eventualmente previste, in conformità ai seguenti principi:

a. Gli avvisi di convocazione devono pervenire con congruo anticipo al consigliere nel domicilio dichiarato, utilizzando ogni mezzo di trasmissione che documenti l'invio; in caso di urgenza, la consegna dovrà aver luogo almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione;

b. La riunione è valida con la presenza delle metà del numero dei consiglieri assegnati, escluso il Sindaco; in seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza di un terzo dei consiglieri assegnati escluso il Sindaco;

c. Nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata ad opera del Sindaco un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri. A tal fine, le pratiche relative alle proposte iscritte all'ordine del giorno sono consegnate al Sindaco almeno sei giorni prima della seduta, per il tramite del Segretario Comunale;

d. È fissato il periodo di tempo da dedicare, ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni;

b) È previsto il tempo massimo per gli interventi individuali, per le repliche e per le dichiarazioni di voto;

f. Il Vice Sindaco di estrazione esterna non può presiedere le sedute in luogo del Sindaco;

c) Le modalità attraverso le quali saranno fornite al Consiglio i servizi, le

attrezzature necessarie e le risorse finanziarie sono previamente concordate con il Sindaco e le relative norme regolamentari sono validamente assunte se il voto del Sindaco è fra quelli favorevoli;

d) La gestione delle risorse finanziarie è seguita da funzionari della ragioneria sulla base di specifico PEG/PRO, risponde alle regole della finanza pubblica e dà luogo ad apposito rendiconto annuale che confluisce in quello generale ed è con questo sottoposto all'approvazione del Consiglio.

ART. 32 - Commissioni Consiliari

2. Il Consiglio potrà istituire con apposita deliberazione commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio.

3. Per quanto riguarda le commissioni di controllo e di garanzia la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione nel rispetto della proporzione numerica.

4. Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio determina la composizione, la procedura di nomina dei componenti e del Presidente, nonché il funzionamento delle Commissioni.

5. Le commissioni, nell'ambito delle materie di propria competenza, svolgono, in particolare, l'esame preliminare sulle proposte di regolamenti e di deliberazioni del consiglio comunale.

6. Il Sindaco e gli Assessori, questi ultimi per le materie delle loro singole competenze, possono partecipare, con diritto di parola e di proposta, ai lavori delle commissioni, senza, comunque, avere diritto di voto.

7. Commissioni speciali possono, altresì, essere costituite per svolgere

inchieste sull'attività amministrativa del Consiglio e della Giunta.

8. Il Consiglio può stabilire che per determinati atti siano attribuite alle commissioni poteri redigenti. In tal caso la proposta, in seguito all'approvazione da parte della commissione, viene rimessa al Consiglio che la pone in votazione solo nella sua interezza.

Capo III - ART. 33 - La Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è l'organo esecutivo del Comune con competenza generale.

2. Esercita, altresì, funzioni di promozione, di iniziativa, di attuazione degli indirizzi generali.

ART. 34 - Attribuzioni della Giunta

1. La Giunta è l'organo di collaborazione del Sindaco e opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco che la presiede.

3. (Norma annullata dal CO.RE.CO. con decisioni N.22 – 23 del 2.5.2000)

4. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dal presente Statuto, del Sindaco, del Segretario Comunale o dei dipendenti apicali; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

5. Spetta alla Giunta:

a) dare esecuzione ai provvedimenti del Consiglio;

b) predisporre lo schema di bilancio preventivo ed il conto consuntivo che

devono essere depositati presso la segreteria comunale almeno 15 giorni prima della data prevista per la convocazione del Consiglio;

- c) adottare i provvedimenti di attuazione dei programmi generali approvati dal Consiglio, nel rispetto degli indirizzi fissati;
- d) adottare i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e sullo stato giuridico; approvare le piante organiche e le relative variazioni e bandire i concorsi per l'assunzione di personale; nominare le commissioni giudicatrici dei concorsi e recepire i relativi atti;
- e) deliberare, nei casi d'urgenza, le variazioni di bilancio, salvo ratifica nei termini previsti dall'art. 32, comma 3, della legge;
- f) deliberare gli storni di fondi con le modalità e limiti previsti dal regolamento di contabilità;
- g) provvedere all'approvazione ed esecuzione dei progetti di opere pubbliche, sempre che esistano concreti mezzi di finanziamento;
- h) **(Norma annullata dal CO.RE.CO. con decisioni N.22 – 23 del 2.5.2000)**
- i) **(Norma annullata dal CO.RE.CO. con decisioni N.22 – 23 del 2.5.2000)**
- j) **(Norma annullata dal CO.RE.CO. con decisioni N.22 – 23 del 2.5.2000)**
- k) attuare le deliberazioni adottate dal Consiglio in materia di servizi pubblici, enti, aziende ed organismi istituiti dal Comune e da esso dipendenti o sovvenzionati, provvedendo agli adempimenti di vigilanza, anche sulle società a partecipazione comunale con l'osservanza degli indirizzi stabiliti dal consiglio;
- l) deliberare in materia di liti attive e passive, in materia di transazioni e rinunce non riguardanti il riconoscimento di debiti fuori bilancio;
- m) accettare lasciti e donazioni che non comportino oneri di natura finanziaria a

valenza pluriennale, nel qual caso è competente il Consiglio.

ART. 35 - Composizione della Giunta

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da n. 4 assessori tra cui il Vice Sindaco nominati dal Sindaco fra i consiglieri comunali e/o fra i cittadini che siano in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere. Il numero degli Assessori esterni non può essere superiore a due. La nomina ad assessore ha efficacia a decorrere dal giorno successivo a quello della comunicazione dell'accettazione della carica. Gli assessori non consiglieri partecipano al Consiglio senza diritto di voto con funzione di relazione e diritto di intervento nelle materie assegnate.

2. Non possono far parte della Giunta i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

ART. 36 - Elezione del Sindaco e della Giunta

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio Comunale.

2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio. La discussione sulla comunicazione del Sindaco non dà luogo ad alcun voto consiliare; la sostituzione dell'assessore dimissionario o revocato deve avvenire entro 15 gg. dal provvedimento di revoca o dalla acquisizione al protocollo delle dimissioni dell'assessore.

4. Le adunanze sono convocate dal Sindaco o in caso di assenza e/o impedimento dello stesso, dal Vice Sindaco ed in assenza anche di quest'ultimo

dall'assessore più anziano di età.

5. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco, dopo l'entrata in vigore della legge 25.3.1993, n. 81, non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica. Il terzo mandato del Sindaco è ammesso se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni sei mesi ed un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

Art. 37 - Pari opportunità

1. Almeno un terzo dei componenti la Giunta Comunale deve essere di sesso femminile. Nel calcolo del terzo è compreso il sindaco. La frazione si arrotonda per eccesso se supera il 50% e per difetto se è inferiore al 50%.

2. Qualora nella maggioranza non esistano Consiglieri di sesso femminile o, se esistono, il loro numero non consente il rispetto della percentuale di cui al comma precedente, la presenza delle donne in Giunta sarà nell'ordine o totalmente assente o inferiore a quella prescritta.

ART. 38 - Divieto di incarichi e consulenze

1. Agli Assessori, al Sindaco e ai Consiglieri, è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso il Comune o enti ed istituzioni dipendenti comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

2. Per gli incarichi o consulenze di cui al comma 1 ricevuti prima della elezione e tuttora in corso, qualora non determinano la ineleggibilità, devono essere presentate le dimissioni o le rinunce entro il termine di giorni dieci dalla convalida della elezione. La mancanza di dimissioni o di rinuncia comporta la dichiarazione di decadenza dalla carica di Consigliere Comunale.

ART. 39 - Attività e funzionamento della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. A ciascun Assessore sono assegnate, secondo le modalità stabilite dal precedente art.38 funzioni organicamente ordinate per materie e la responsabilità politico-amministrativa, di indirizzo e controllo e sovrintendenza del settore cui è preposto. Egli firma gli atti di competenza se gli è stata data espressa delega da parte del Sindaco e sempre che l'obbligo della firma non sia assegnato, dallo Statuto, dal regolamento o da disposizioni di legge, al Segretario Comunale o ai funzionari.

3. Il Sindaco attribuisce ad uno degli assessori le funzioni di Vice Sindaco al fine di assicurare la sostituzione del Sindaco in caso di assenza, impedimento o vacanza per altri motivi.

4. In mancanza del Sindaco e del Vice Sindaco svolge le relative funzioni l'Assessore più anziano di età.

5. La Giunta Comunale risponde del proprio operato al Consiglio Comunale e gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta ed individualmente degli atti emanati nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 40 - Adunanze e deliberazioni

1. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.

2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

3. Alle sedute della Giunta possono intervenire i revisori dei conti su esplicito invito del Sindaco o su motivata richiesta degli stessi la cui presenza viene riportata a verbale negli atti deliberativi adottati.

4. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della determinazione adottata, salvo i casi di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 241/90.

5. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario Comunale, che svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi dal presente statuto e dai regolamenti.

6. Il Segretario Comunale cura, altresì, la verbalizzazione delle sedute e sottoscrive i verbali delle stesse unitamente al Presidente della seduta.

ART. 41 - Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni del Sindaco.

9. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti. Se il Sindaco non procede alla convocazione del Consiglio Comunale nel termine previsto dal precedente comma vi provvede il Prefetto.

ART. 42 - Funzioni e competenze del Sindaco

1. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione del Comune. Egli rappresenta l'ente convoca e presiede la Giunta e il Consiglio, sovrintende al

funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti. Conferisce, ove lo ritenga, delega delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più Assessori dandone comunicazione al Prefetto e al Consiglio Comunale.

Al Sindaco in particolare spetta:

a) Convocare e presiedere il Consiglio e la Giunta Comunale, fissandone l'ordine del giorno e la data della adunanza;

b) Rappresentare l'ente anche in giudizio;

c) Promuovere davanti all'autorità giudiziaria le azioni cautelari e possessorie;

d) Coordinare e dirigere l'attività della Giunta e degli Assessori;

e) Sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all'esecuzione degli atti;

f) Sovrintendere all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;

g) Coordinare, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i rispettivi responsabili, gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

h) Provvedere, nei modi e forme indicati dalla legge, alla nomina ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;

i) Convocare i comizi per i referendum comunali;

j) Nominare i responsabili degli uffici e dei servizi secondo le modalità e procedure stabilite sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi dell'ente;

k) Attribuire e definire gli incarichi dirigenziali, di alta specializzazione o dell'area direttiva, anche a carattere temporaneo e particolare ed al di fuori della dotazione organica, secondo modalità, procedure e limiti stabiliti dal richiamato regolamento, sulla base dei principi fissati negli artt. 51 e *51-bis* della legge 8.6.1990, n. 142 e successive modifiche;

l) Attribuire e definire gli incarichi per le collaborazioni esterne, secondo le modalità e i criteri stabiliti nel regolamento e nel rispetto dei principi stabiliti dal comma 7 dell'art. 51 della legge n. 142/1990 e dal comma 6 dell'art. 7 del decreto legislativo n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni;

m) Esercitare tutte le altre funzioni attribuitegli dalle leggi e dai regolamenti;

n) Promuovere gli accordi di programma;

o) Attribuire le funzioni di messo comunale ai dipendenti;

p) Emanare le ordinanze contingibili ed urgenti in materia di emergenze sanitarie o di igiene pubblica quale rappresentante della comunità locale. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni il sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti.

Art. 43 - Altre attribuzioni

1. Il Sindaco quale ufficiale di governo, sovrintende:

a) Alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti domandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva e di statistica, esercitando, altresì, le funzioni relative a detti servizi;

b) Alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

c) Allo svolgimento delle funzioni in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;

d) Alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto;

2. Il Sindaco, altresì, quale ufficiale di governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia, polizia locale e veterinaria, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

3. In caso di emergenza collegata con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico acustico o in presenza di circostanze straordinarie il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici e di intesa con i responsabili competenti delle amministrazioni interessate gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio.

ART. 44 - Giuramento e distintivo

1. Il Sindaco, proclamato eletto, presta giuramento dinanzi al Consiglio, nella seduta di insediamento, di osservare lealmente la Costituzione italiana secondo i principi di cui agli artt. 91 e 93 della Costituzione.

2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo Stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

ART. 45 - Vicesindaco

1. Il Vicesindaco è designato dal Sindaco tra gli Assessori, contestualmente

alla nomina della Giunta.

2. Sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo o in caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni adottate ai sensi dell'art. 15 comma 4-bis della legge n. 55/90 e successive modifiche.

3. In mancanza del Vicesindaco esercita le relative funzioni l'Assessore più anziano di età.

4. Se Vicesindaco è designato un Assessore non Consigliere, la presidenza del Consiglio Comunale in caso di assenza del Sindaco sarà assunta dall'Assessore più anziano di età.

*ART. 46 - Dimissioni – Decadenza – Decesso Sospensione – Rimozione o
Impedimento del Sindaco*

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

10. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della Giunta.

TITOLO III - LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 47 - Istituti

1. Sono istituti della partecipazione:
 - a) L'iniziativa popolare;
 - b) Gli organismi di partecipazione e consultazione;
 - c) I Referendum;
 - d) La partecipazione al procedimento amministrativo;
 - e) L'azione popolare;
 - f) Il diritto di accesso e di informazione agli atti amministrativi;

*Capo II - INIZIATIVA POPOLARE ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E
CONSULTAZIONE*

Art. 48 - L'iniziativa popolare

1. I cittadini, e le loro formazioni sociali possono presentare, nel campo dei servizi sociali e culturali, dello sviluppo economico e dell'assetto del territorio, proposte di interventi di interesse generale.

2. Le proposte articolate sono in ogni caso sottoposte all'esame del Consiglio entro tre mesi dalla loro presentazione, con precedenza su ogni altro argomento.

3. I cittadini e le loro formazioni sociali possono rivolgere, altresì, istanze e petizioni per chiedere provvedimenti o prospettare l'esigenza di comuni necessità.

4. Sulla petizione o sull'istanza devono essere, in un termine non superiore a giorni 30 dal ricevimento, adottate le determinazioni dell'organo competente, da comunicarsi ai firmatari nei successivi 15 giorni.

5. Le organizzazioni sindacali e le formazioni sociali possono rivolgere anche interrogazioni scritte al Consiglio Comunale ed alla Giunta, a seconda della

loro competenza.

6. Il regolamento del Consiglio Comunale, fermo restando quanto previsto nel precedente terzo comma, prevede modalità e termini per la presentazione, accettazione ed esame delle proposte, delle istanze, delle petizioni e delle interrogazioni.

ART. 49 - Organismi di partecipazione e consultazione

1. Il Comune favorisce e valorizza le libere forme associative e promuove la formazione di organismi di partecipazione, al fine di consentire; l'effettiva possibilità di intervenire in sede consultiva in un provvedimento amministrativo e più in generale, nei vari momenti dell'attività amministrativa.

2. Tali organismi, sia direttamente che attraverso i loro rappresentanti, concorrono in particolare nella gestione dei servizi pubblici a domanda individuale, nonché nei servizi gratuiti per legge e di quelli finalizzati al recupero ed al reinserimento sociale.

3. Il Comune può deliberare la consultazione di particolari categorie o settori della comunità locale su provvedimenti sia di loro interesse sia di interesse generale, riguardanti i programmi ed i piani.

4. Il Regolamento stabilisce modalità e termini per l'esercizio di tali istituti.

ART. 50 - Associazionismo – Albo delle Associazioni

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

2. A tale scopo istituisce l'albo delle Associazioni del Comune di Corfinio. Possono essere iscritte all'Albo tutte le Associazioni che operano sul territorio Comunale comprese le sezioni locali di Associazioni a rilevanza

sovracomunale.

3. Per ottenere l'iscrizione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello Statuto, del bilancio, comunichi la sede, il nominativo del legale rappresentante e tutti i dati identificativi della stessa.

4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con il dettato costituzionale, con le norme vigenti e il presente Statuto o aventi fini di lucro.

5. Le Associazioni iscritte devono presentare annualmente il loro bilancio.

6. Ciascuna associazione iscritta ha diritto ad accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione per lo svolgimento della propria attività di settore ed essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'Ente nel settore in cui opera e in merito alle iniziative amministrative che incidono sull'attività amministrativa.

CAPO III - ART. 51 - I Referendum

1. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, può deliberare l'indizione di referendum consultivi, propositivi o abrogativi della comunità locale interessata in ordine a determinati provvedimenti di interesse generale ed in materie di esclusiva competenza locale, salvo i limiti di cui al successivo articolo. I referendum abrogativi dovranno interessare i regolamenti e i provvedimenti amministrativi di interesse generale.

2. E' indetto, altresì, referendum, su questioni interessanti l'intera comunità locale e nelle materie di cui sopra quando lo richieda un decimo degli iscritti nelle liste elettorali della popolazione.

3. La proposta soggetta a referendum è accolta se ha partecipato alla

votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto, non computando a tal fine gli elettori residenti all'estero, e se ha ottenuto la maggioranza dei voti validi.

4. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, ed in relazione all'esito degli stessi, il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare un provvedimento avente per oggetto la proposta sottoposta al referendum.

5. Il regolamento determina le ulteriori modalità di attuazione, disciplinando anche il procedimento per la verifica della regolarità e dell'ammissibilità delle richieste di referendum.

ART. 52 - Limiti al referendum

1. Il referendum non è ammesso per i provvedimenti amministrativi in materia tributaria e tariffaria, di finanza locale, di Statuto, di regolamento del Consiglio Comunale;

2. Non è ammesso, altresì, su atti amministrativi di esecuzione di norme legislative e regolamentari e di esecuzione delle deliberazioni consiliari.

3. Una proposta di referendum che non sia stata accolta non può essere ripresentata prima di due anni.

4. Un referendum non può essere indetto prima che siano decorsi almeno dodici mesi dall'attuazione di altro precedente referendum di qualsiasi tipo, né può svolgersi in coincidenza con altre operazioni elettorali.

Capo IV - Partecipazione al procedimento amministrativo

ART. 53 - Diritto di partecipazione

1. Il Comune e gli enti ed aziende dipendenti, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, ovvero di opportunità, sono tenuti a comunicare, con le modalità previste dal

successivo articolo, l'avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge devono intervenire.

2. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento di cui al precedente comma la notizia dell'inizio del procedimento è comunicata, altresì, ai soggetti diversi dai suoi diretti destinatari, individuati o facilmente individuabili, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.

3. Hanno facoltà di intervenire nel procedimento i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, legalmente riconosciuti, qualora dal provvedimento possa loro derivare un pregiudizio.

4. I soggetti di cui ai precedenti commi hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie scritte e documenti, con l'obbligo di valutazione qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

ART.54 - Comunicazione

1. Il Comune e gli enti ed aziende dipendenti, secondo le norme previste dal regolamento, provvedono a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:

- a) l'oggetto del procedimento promosso;
- b) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
- c) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

2. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa gli elementi di cui al precedente comma debbono essere resi noti mediante forme di pubblicità idonee.

ART. 55 - Accordi - Recessi - Controversie

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma del precedente art. 53, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, possono concludersi accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.

2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi, secondo le modalità previste dal relativo regolamento.

4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione può recedere unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

ART. 56 - Limiti al diritto di partecipazione

1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attività diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari

norme che ne regolano la formazione.

2. Dette disposizioni non si applicano, altresì, ai procedimenti tributari per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano.

3. Per quanto non sia già direttamente stabilito dalla legge e dal presente Statuto, le ulteriori norme in materia di procedimento amministrativo, di responsabili dei procedimenti e di semplificazione delle procedure sono disciplinate dal relativo regolamento.

Capo V - AZIONE POPOLARE

ART. 57 - Azione popolare

1. Ciascun elettore può far valere, in qualsiasi sede giudiziaria, le azioni ed i ricorsi che spettino al Comune.

2. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso salvo che il Comune, costituendosi in giudizio ai sensi del successivo comma, abbia aderito alle azioni o ricorsi promossi dall'attore. In tal caso le spese saranno a carico del Comune.

3. La Giunta Comunale, ove sia stato notificato al Comune l'atto per l'integrazione del contraddittorio, delibera in ordine alla opportunità della costituzione del Comune in giudizio.

4. Le associazioni ambientaliste riconosciute con Decreto del Ministro dell'ambiente possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario in materia di danno ambientale che spettano al Comune. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore dell'ente e le spese processuali in favore o a carico dell'associazione.

Capo VI - IL DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE AGLI ATTI

*AMMINISTRATIVI ED ALLE STRUTTURE E SERVIZI**ART. 58 - Diritto di accesso*

1. Il Comune, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento corretto ed imparziale, riconosce a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dal relativo regolamento.

2. Ai fini del presente articolo è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

3. Il diritto di accesso si esercita anche nei confronti degli enti ed aziende dipendenti nonché dei concessionari di pubblici servizi.

4. Esso si esercita concretamente mediante esame ed estrazione di copie dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento, previo pagamento del costo di riproduzione, nonché dei diritti di ricerca e di visura e fatte salve le disposizioni in materia di bollo.

5. Il Comune assicura, altresì, col relativo regolamento, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni, l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.

ART. 59 - Limiti al diritto di accesso

1. Con il regolamento previsto dall'art. 24 – comma 4 – della Legge 241/1990, vengono individuate le categorie di documenti formati dal Comune o comunque rientranti nella disponibilità di questo sottratti

all'accesso per le esigenze di cui al comma 2 del medesimo art. 24 della L. 241/1990.

ART. 60 - Diritto all'informazione

1. Gli atti amministrativi sono pubblici.
2. Nell'ambito dei principi generali fissati dal precedente articolo 21 e di quelli contenuti nel capo IV del presente titolo, il Regolamento Comunale stabilisce le forme di pubblicità che, oltre alla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, nei modi previsti dalla legge, ed alla notificazione ai diretti interessati, rendano effettiva la conoscenza degli atti amministrativi di interesse generale al più ampio numero di cittadini.
3. Il Comune istituisce apposito ufficio al fine di garantire a tutti i cittadini, singoli o associati, l'accesso alle informazioni relative alle strutture ed ai servizi dell'ente, nonché all'attività amministrativa ed in particolare all'esatta informazione sullo stato degli atti e delle procedure sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che, comunque, li riguardino.
4. Il diritto è esteso, in generale, a tutte le informazioni di cui l'amministrazione comunale è in possesso, ivi compresa la consultazione delle leggi, delle raccolte della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, del *Bollettino Ufficiale* della Regione e dei Regolamenti Comunali.

TITOLO IV - ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Capo I - ORGANIZZAZIONE UFFICI E PERSONALE

Art. 61 - Principi generali amministrativi

1. L'attività amministrativa e regolamentare del Comune è ispirata ai principi stabiliti dall'art.6 del presente Statuto, privilegiando, in conformità al

dettato normativo, la funzione di indirizzo, coordinamento e controllo, per esigenze di carattere unitario, spettante agli organi elettivi e riservando quella gestionale-amministrativa alla responsabilità della sfera burocratica, per l'attuazione degli obiettivi secondo i termini di efficienza ed efficacia dell'azione, nonché di produttività. Essa è improntata inoltre ai seguenti principi:

- a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
- b) un'attribuzione di responsabilità strettamente collegata al grado di autonomia decisionale e un'individuazione della produttività e del grado di efficienza dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c) il superamento della rigida separazione delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità e della massima collaborazione fra uffici.
- d) favorire l'avvicinamento del cittadino alla p.a. attraverso lo studio, la conoscenza dei bisogni collettivi avendo di mira un elevato grado di soddisfazione per l'utenza.
- e) spesa annuale complessiva, per il personale a tempo indeterminato e determinato, compresi i dirigenti, e per le consulenze esterne, annualmente non superiore complessivamente al 48% del totale delle spese correnti risultanti dal bilancio preventivo e dal conto finale del bilancio.

2. Nell'azione amministrativa e nell'organizzazione del lavoro e dei servizi, fermo il rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente Statuto, nonché di buon andamento e imparzialità, il Comune assicura il diritto di informazione, lo snellimento e semplificazione delle procedure per il miglioramento dell'organizzazione e dei servizi.

ART. 62 - Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è informata a criteri di autonomia, flessibilità, funzionalità ed economicità di gestione e si fonda su principi di partecipazione, trasparenza, efficacia, efficienza, imparzialità, professionalità, responsabilità e su quello della separazione tra funzioni di indirizzo e controllo, spettanti agli organi elettivi, e funzioni di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al Segretario Comunale, ai responsabili di servizi e al personale dipendente. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

2. I responsabili apicali dei servizi rispondono direttamente dell'attuazione dei fini e dei programmi fissati dall'amministrazione e del raggiungimento degli obiettivi in termini di qualità, quantità e tempestività, del buon andamento degli uffici e dei servizi cui sono preposti, del rendimento e della disciplina del personale assegnato alle loro dipendenze, della buona conservazione del materiale in dotazione. A tal fine essi compiono tutti gli atti necessari per il conseguimento degli obiettivi che implicano esercizio di discrezionalità tecnica secondo le disposizioni del regolamento.

3. All'inizio di ogni anno e, comunque, entro i termini e con le procedure fissate dal regolamento di contabilità e/o dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, anche ai fini della verifica dei risultati, i responsabili delle strutture apicali presentano una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente dalla propria struttura e dalle

singole articolazioni organizzative interne.

4. Il nucleo di valutazione esaminata detta relazione, verifica i risultati di gestione e riferisce, entro i termini fissati dal regolamento, al Sindaco con apposito rapporto con cui vengono evidenziati i risultati della gestione.

ART. 63 - Segretario Comunale

e) Il Segretario Comunale, dipendente dall'apposita Agenzia prevista dall'art. 17 della L.127/97 e dal D.P.R. 465/97, è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, con le modalità stabilite dalla legge.

f) Oltre ai compiti attribuitigli dall'art. 17 comma 68 – lettere a) e b) della L.127/97 al Segretario Comunale, in applicazione del combinato disposto della lett. c) del medesimo comma 68 e del comma 3 - bis dell'art. 51 della Legge 142/90, nel testo sostituito dall'art. 2 – co. 13 – della legge 191/98, possono essere conferite, con provvedimento del Sindaco, le funzioni gestionali, richiedenti particolari cognizioni tecnico – giuridiche, previamente individuate nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi.

g) Il Sindaco può assegnare con proprio decreto, al Segretario Comunale le funzioni proprie di Direttore Generale di cui al successivo art.64;

ART. 64 - Direttore Generale

1. Compete al Direttore Generale:

h) l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi determinati dagli organi politici avvalendosi dei responsabili delle aree e dei servizi;

i) la sovrintendenza in generale alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficienza e di efficacia;

j) la proposta di piano esecutivo di gestione di cui all'art. 11, D.Lgs. 77/95 da sottoporre all'approvazione della Giunta, previo assenso del Sindaco;

k) la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 40, comma 2, lett. a), D.Lgs. 77/95;

l) il coordinamento e la sovrintendenza dei responsabili delle aree e dei servizi e dei responsabili del procedimento;

m) la definizione dei criteri per l'organizzazione degli uffici, previa consultazione delle organizzazioni sindacali e nel rispetto dell'art. 4, D.Lgs. 29/93 come sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 80/98, sulla base delle direttive del Capo dell'Amministrazione;

n) l'adozione di misure organizzative idonee a consentire l'analisi e la valutazione dei costi dei singoli uffici e dei rendimenti dell'attività amministrativa, ai sensi dell'art. 18, comma 1, D.Lgs. 29/93;

o) l'adozione delle misure volte a favorire l'interconnessione sia tra uffici della stessa amministrazione, che con altre amministrazioni nel rispetto dell'art. 11, comma 1, D.Lgs. 29/93;

p) l'adozione degli atti di competenza dei responsabili delle aree e dei servizi inadempienti, previa diffida;

q) ogni altra competenza attribuitagli dal regolamento degli uffici e servizi.

ART. 65 - Responsabili delle aree e dei servizi

1. I Responsabili delle Aree e dei Servizi sono i soggetti preposti alla

gestione delle articolazioni della struttura comunale.

2. I Responsabili delle Aree e dei Servizi assicurano con autonomia operativa, negli ambiti di propria competenza, e nel rispetto delle attribuzioni degli Organi politici, del Segretario Comunale e del Direttore Generale, ove nominato, l'ottimale gestione delle risorse loro assegnate per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici; rispondono altresì della validità delle prestazioni e del raggiungimento degli obiettivi programmati. Compete al Sindaco ed alla Giunta emanare direttive ai Responsabili al fine dell'esercizio della funzione di verifica e controllo sugli atti a rilevanza esterna aventi rilevante contenuto di discrezionalità.

3. Spettano ai Responsabili, secondo le modalità stabilite dal regolamento degli uffici e servizi i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Ente verso l'esterno, che la legge, lo Statuto o il regolamento espressamente non riservino ad altri organi, ed in particolare:

- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- r) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- s) la stipulazione dei contratti;
- t) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- u) gli atti di amministrazione e gestione del personale assegnato, con conseguente cura dell'affidamento dei compiti e verifica delle prestazioni e dei risultati;
- v) i provvedimenti d'autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel

rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

f bis) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico – ambientale;

w) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

x) l'emissione delle ordinanze cosiddette ordinarie, per ciascuna area di competenza, nel rispetto delle attribuzioni degli organi sovraordinati;

y) l'espressione dei pareri di cui all'art. 53, comma 1, della L.8/6/1990, n.142, sulle proposte di deliberazione;

z) l'attività propositiva, di collaborazione e di supporto agli organi dell'Ente, in particolare per quanto concerne la predisposizione degli atti di natura programmatoria;

aa) la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale per l'emanazione del provvedimento amministrativo, ivi compresi i procedimenti per l'accesso, ai sensi della L.7/8/1990, N.241; nel caso in cui venga esercitata la facoltà di assegnare tale responsabilità ad altro dipendente resta comunque in capo al Responsabile dell'area la competenza all'emanazione del provvedimento finale;

i) la responsabilità del trattamento dei dati personali ai sensi della Legge

31.12.1996, n.675;

ab) gli altri atti a loro attribuiti dallo Statuto e dai regolamenti ed, in genere, tutti gli atti privi di discrezionalità politica;

4. Ai singoli Responsabili delle Aree sono attribuiti, con provvedimento motivato del Sindaco, tutti o parte dei compiti suindicati.

ART. 66 - Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali inquadrati in ruoli organici svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività gli incarichi di propria competenza e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è direttamente responsabile verso il responsabile del servizio, il direttore (o il Segretario Comunale, qualora questo non sia stato nominato Direttore) e l'Amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

Capo II - SERVIZI PUBBLICI

ART. 67 - Forme di gestione

11. Il Comune, per la gestione dei servizi pubblici, riservati in via esclusiva dalla legge e che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile, può ricorrere alle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche,

economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di aziende speciali, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico costituita o partecipata dal Comune, qualora il Consiglio Comunale ritenga opportuno in relazione alla natura e all'ambito territoriale del servizio da erogare la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

2. Il Consiglio Comunale, nell'ambito della legge ed in relazione alle forme di gestione su indicate, regola con propri provvedimenti: l'istituzione, la partecipazione, le modalità di gestione, le finalità, gli indirizzi, l'organizzazione ed il funzionamento, approvando, ove occorra, i relativi atti costitutivi e i regolamenti e conferendo l'eventuale capitale di dotazione.

ART. 68 - Indirizzo - Vigilanza - Controllo

1. Il Comune esercita sulle società per azioni a prevalente capitale locale, sulle società a responsabilità limitata a prevalente capitale locale, sulle aziende speciali e sulle istituzioni, poteri di indirizzo, vigilanza e controllo anche attraverso l'approvazione dei loro atti procedimentali.

12. A tal fine spetta al Consiglio Comunale:

a) la nomina e la revoca degli amministratori degli enti ed aziende interamente dipendenti dal Comune, nonché degli Amministratori e Sindaci del Comune nelle società a partecipazione comunale maggioritarie;

b) l'approvazione dei bilanci preventivi annuali e pluriennali e le relative variazioni;

c) l'approvazione dei piani-programma nonché quelli che prevedono nuovi investimenti e revisioni tariffarie, relative ad aziende ed istituzioni;

d) l'approvazione dei conti consuntivi, relativi ad aziende ed istituzioni;

13. Nella nomina degli Amministratori, di cui alla precedente lettera a) del comma 2, è assicurata, nei modi stabiliti dalla legge, la rappresentanza della minoranza consiliare.

14. Con il bilancio comunale sono approvati gli impegni relativi ai bilanci degli enti ed aziende dipendenti che costituiscono allegati al bilancio del Comune stesso.

5. I Consuntivi degli enti ed aziende dipendenti dal Comune sono pure allegati al conto consuntivo del Comune in sede di approvazione.

ART. 69 - Nomina e revoca amministratori

1. Gli Amministratori ed i Sindaci di cui al comma 2 lettera a), del precedente articolo sono scelti dal Consiglio Comunale, fuori dal proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a consigliere comunale e una speciale competenza tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.

2. La nomina ha luogo a maggioranza assoluta di voti. Se dopo due votazioni nessuno dei candidati ha riportato la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio fra coloro che nella seconda votazione hanno riportato maggior numero di suffragi. Al ballottaggio è ammesso un numero di candidati

possibilmente doppio dei membri da eleggere.

3. La revoca dei singoli Amministratori o dell'intero organo esecutivo di nomina comunale può avvenire, nel primo caso, su motivata proposta del Sindaco o di un terzo dei consiglieri assegnati al Comune e, nel secondo caso, di un terzo dei Consiglieri assegnati. La proposta di revoca può essere attivata solo ed esclusivamente per effettive ragioni di pubblico interesse. Nella stessa seduta il Consiglio provvede alla sostituzione su proposta del Sindaco.

4. Per la nomina, designazione e revoca, si applicano, per quanto compatibili, gli artt. 32, comma 2, lettera *n.* e 36, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

TITOLO V - FINANZA E CONTABILITA'

ART. 70 - Demanio e patrimonio

1. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.
2. I terreni soggetti agli usi civici sono regolati dalle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.
3. Il Comune adotta un regolamento per la gestione, manutenzione, conservazione ed utilizzazione dei beni comunali.

ART. 71 - Tributi comunali

1. Nell'ambito della finanza pubblica, la legge riconosce al Comune autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
2. Nell'ambito della legge è riconosciuta, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.

ART. 72 - Entrate del Comune

1. Le entrate del comune sono costituite:

- a) da entrate proprie;
- b) da addizionale e compartecipazione ad imposte erariali e regionali;
- c) da tasse e diritti per servizi pubblici;
- d) da trasferimenti erariali;
- e) da trasferimenti regionali;
- f) da altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
- g) da risorse per investimenti;
- h) da ulteriori eventuali entrate da prevedersi nel regolamento di contabilità;
- i) da eventuali specifici contributi per fronteggiare situazioni eccezionali.

2. Le entrate fiscali sono rivolte a finanziare i servizi pubblici necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. I trasferimenti erariali devono, invece, essere rivolti a garantire i servizi locali indispensabili.

ART. 73 - Bilancio e programmazione

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge.
2. Entro la data prevista dal precedente art.34, comma 5, lett. b), la giunta propone al Consiglio Comunale il bilancio di previsione per l'anno successivo.
3. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Abruzzo.
4. Il bilancio e gli allegati sono redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi e interventi.
15. Il Consiglio Comunale, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, salvo diverso differimento del termine disposto con Decreto del Ministro

dell'Interno d'intesa con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

6. Il bilancio degli enti, delle aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune vengono discussi ed approvati contemporaneamente al bilancio e ad esso allegati.

7. Con apposito regolamento il Consiglio Comunale disciplina le norme relative alla contabilità generale.

8. I responsabili dei servizi nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti, adottano con proprie determinazioni atti di impegno nei limiti *del budget* assegnato con il piano esecutivo di gestione e/o con il piano delle risorse. Tali provvedimenti sono trasmessi, secondo modalità e procedure previste dal regolamento di contabilità e/o dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

9. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta o al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere espresso il parere in ordine alla regolarità tecnica, da parte del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, da parte del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile. Detti pareri sono obbligatori e, costituendo elemento essenziale del procedimento, vanno inseriti nella deliberazione.

10. Nei casi di provvedimenti del Consiglio o della Giunta comportanti impegni di spesa, il parere di regolarità contabile deve recare anche l'attestazione di

copertura finanziaria.

ART. 74 - Conto consuntivo

1. Entro il termine stabilito nel precedente art.34, comma 5, lett. b), la Giunta propone al Consiglio Comunale il conto consuntivo dell'esercizio finanziario dell'anno precedente.

2. I risultati di gestione devono essere rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.

3. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

4. Al conto consuntivo è allegata, altresì, la relazione dei revisori che attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.

5. Il Consiglio Comunale entro il 30 giugno delibera il conto consuntivo.

6. I conti consuntivi degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune vengono discussi ed approvati contemporaneamente al conto consuntivo del Comune ad esso allegati.

ART. 75 - Revisori dei conti

1. Il Consiglio Comunale affida la revisione economico – finanziaria ad un Revisore eletto a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio medesimo.

2. Il Revisore deve essere scelto:

- a) tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti;
- b) tra gli iscritti all'albo dei Dottori commercialisti;

c) tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

3. Esso dura in carica tre anni con inizio dalla data di insediamento da stabilirsi nell'atto di nomina, non è revocabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta.

4. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.

5. Può intervenire alle riunioni di Giunta.

6. Collabora con il Consiglio nella sua funzione di indirizzo e di controllo.

7. Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo. In tale relazione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

8. Risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario, osservando le norme del regolamento di contabilità.

ART. 76 - Controllo di gestione

1. Per definire il complesso sistema dei controlli interni il regolamento di contabilità individua metodi indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi e ai costi sostenuti.

2. Il Revisore deve, comunque, esercitare, almeno ogni trimestre, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente, anche riferita ai vari settori ed aree funzionali dell'ente.

3. Il Revisore può in qualsiasi momento procedere agli accertamenti di competenza.

4. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale.

5. Il regolamento di contabilità disciplina ulteriori eventuali modalità di verifiche di gestione economico-finanziaria al fine di consentire al Consiglio Comunale una effettiva valutazione dei risultati finanziari ed operativi in relazione agli obiettivi fissati.

ART. 77 - Contratti

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposite determinazioni del responsabile del procedimento di spesa adottata in conformità agli indirizzi generali formulati dall'organo politico e indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente, conformi alle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello stato e le ragioni che ne sono alla base.

2. Il Comune osserva le procedure previste dalla normativa della comunità economica europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

3. Le norme per la disciplina dei contratti, lavori e servizi, anche in economia, sono stabilite con apposito regolamento, nel rispetto delle norme statali e regionali vigenti in materia.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 78 - Approvazione dello Statuto

1. Lo Statuto è deliberato nella sua interezza normativa dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni. Lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Il doppio voto favorevole deve essere espresso sul medesimo testo, senza alcuna possibilità di presentazione di ulteriori emendamenti.

ART. 79 - Revisione ed abrogazione dello Statuto

1. La revisione dello Statuto è deliberata dal Consiglio Comunale con le stesse modalità che la legge dispone per l'approvazione.

2. La revisione comporta la riproduzione integrale del testo statutario coordinato, così da consentire a chiunque l'immediata e facile percezione del testo vigente.

3. La proposta di abrogazione segue la stessa procedura della proposta di revisione. L'abrogazione deve essere votata contestualmente all'approvazione del nuovo Statuto ed ha efficacia dal momento dell'entrata in vigore di quest'ultimo.

ART. 80 - Disposizioni finali

1. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale il presente Statuto è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione, affisso all'Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

2. Il presente Statuto entra in vigore decorsi giorni trenta dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.